

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2016.1.10.21.641
LEGISLATURA	X

Il giorno 30 marzo 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X GIÀ H3G X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.682);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 30 marzo 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancata esecuzione della procedura di subentro nel contratto riguardante la propria utenza business, imputabile esclusivamente all'operatore Wind Tre X (già H3G X - di seguito H3G). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- che in data 1.07.2013 veniva inoltrata domanda di subentro per contratto di abbonamento per ditta individuale;
- che in data 17.07.2013 è stato inviato reclamo per sollecitare la conclusione della procedura di subentro;
- che in data 22.11.2013, stante l'inerzia dell'operatore, l'istante ha cessato il contratto decidendo di passare ad altro operatore.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) lo storno delle fatture emesse e ad oggi insolute;
- b) il ritiro della pratica di recupero credito con costi a carico della società di recupero crediti;
- c) l'indennizzo per mancato subentro;
- d) ogni altro indennizzo spettante.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore contesta integralmente quanto dedotto da parte istante e specifica quanto segue. In relazione alla pratica di subentro occorre applicare quanto previsto dall'art. 4.2 del Regolamento di Servizio, il quale prevede, alla voce "Opzione subentro" una serie di adempimenti e verifiche che l'operatore deve effettuare per poter procedere con la cessione contrattuale. Nel caso di specie in esito a queste verifiche si è ravvisata una serie di insoluti, tutti sollecitati all'odierna istante la quale ha dapprima provveduto ad un pagamento parziale e poi ha deciso di migrare ad altro operatore, senza ripianare la propria posizione debitoria.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Ad oggi la situazione contabile dell'istante registra una passività per Euro 1.729,00.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante devono essere integralmente respinte, per le ragioni di seguito precisate.

A) Le domande a), c) e d) vengono trattate congiuntamente e sono respinte.

Occorre in primo luogo rilevare che la procedura di subentro è disciplinata dal regolamento adottato da ciascun operatore. Nel caso di specie l'operatore produce in atti tale regolamento al cui art. 4.2 prevede che non vi debbano essere insoluti o passività in capo al cedente per poter perfezionare validamente le operazioni di subentro.

L'operatore documenta il perdurare di insolvenze in capo all'istante e allega le fatture insolute. L'istante nulla deduce o argomenta in senso contrario, pertanto l'onere probatorio in capo all'operatore non può che dirsi validamente assolto.

H3G ha infatti provveduto alla allegazione non solo del contratto originario, delle condizioni generali e del regolamento, ma anche delle singole fatture del periodo controverso.

Le domande di storno dell'insoluto e di riconoscimento di indennizzo per mancato subentro e/o di ogni altro indennizzo riconducibile al caso di specie devono pertanto essere respinte.

B) La domanda di cui al punto b) viene respinta in quanto conseguenziale alla richiesta di storno dell'insoluto, che non ha però trovato accoglimento.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta integralmente le domande di XXX nei confronti della società Wind Tre X già H3G X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom